



COMUNE DI MALEGNO
Provincia di Brescia



Unione degli Antichi Borghi
di Vallecarnonica

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2020**

Con la presenta informativa, verranno fornite le informazioni essenziali per la determinazione del saldo d'imposta 2020 in scadenza il 16/12/2020, ricordando che essendo stato calcolato l'acconto nella misura del 50% dell'imposta 2019, si rende opportuno effettuare una riverifica del dovuto.

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2020		
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4 % detrazione pari a € 200,00	Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
"beni merce"	0	
Fabbricati rurali strumentali	0	
Fabbricati di categoria "D"	1,06% (0,76% allo Stato e 0,30% al Comune)	Esclusi i D10
Aliquota ordinaria	0.96%	Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle precedenti categorie

Le aliquote 2020 sono state approvate con delibera di C.C. n. 13 del 25/05/2020 regolarmente pubblicata

CHI DEVE PAGARE L'IMU

L'IMU deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, terreni, aree fabbricabili (compresi gli immobili in corso di costruzione) come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, diritto di abitazione, ecc.), con le seguenti precisazioni:

- Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. (per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare comunicazione all'Ente)
- In caso di locazione (affitto) l'IMU è dovuta dal proprietario dell'immobile.
- Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario
- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
- In caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è il genitore affidatario dei figli (chi beneficia di tale agevolazione deve provvedere a dichiararlo all'Ente).(novità 2020)

In presenza di **più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile**, ognuno è titolare di un'**autonoma obbligazione tributaria** e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

SU COSA SI PAGA L'IMU

- per FABBRICATO si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque

DEFINIZIONI	<p>utilizzato;</p> <ul style="list-style-type: none"> – per AREA FABBRICABILE si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. – Per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. I terreni agricoli sono esenti nel Comune di Malegno
ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria A, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono <u>anagraficamente</u>. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Sono considerate PERTINENZE DELL'ABITAZIONE principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (vedi in particolare il comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento comunale). <u>Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento dell'abitazione principale.</u></p> <p>DETRAZIONE: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).</p> <p>L'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e per gli immobili assimilati e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Sono equiparate all'abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; – le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; – i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; – la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; – un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; – l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

COME SI CALCOLA L'IMU			
FABBRICATI	Per i fabbricati iscritti in catasto il valore della base imponibile si ottiene applicando all'ammontare delle rendite in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori;		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="292 1809 483 1843">Moltiplicatore</th> <th data-bbox="483 1809 1517 1843">Categoria</th> </tr> </thead> </table>	Moltiplicatore	Categoria
	Moltiplicatore	Categoria	
	160	Per i fabbricati classificati del gruppo catastale A (esclusi A10) e nelle categorie C/2, C/6, C/7	
	140	Per i fabbricati classificati del gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4, C/5	
	80	Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10	
	65	Per i fabbricati classificati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)	
55	Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1		
<p>Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei "valori contabili". In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.</p>			
TERRENI	Per i terreni agricoli il valore è costituito applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in		

AGRICOLI INCOLTI	E	catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per un moltiplicatore pari a 135. SI RICORDA CHE NEL COMUNE DI MALEGNO (DICHIARATO MONTANO) SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI ED INCOLTI
AREE FABBRICABILI		Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo della zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree di analoghe caratteristiche.
Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota di riferimento e l'eventuale detrazione, il tutto rapportato al periodo effettivo e alla percentuale di possesso.		

VERSAMENTO DELL'IMU		
Il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 o mezzo bollettino postale apposito, scorporando la quota Stato dalla quota Comune delle singole categorie di immobili e utilizzando i codici tributo di seguito riportati. Il codice comune di Malegno da indicare è: E851 .		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO F24	
	COMUNE	STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU – imposta municipale propria terreni	3914	
IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili	3916	
IMU – imposta municipale propria per altri fabbricati (esclusi i fabbricati D)	3918	
IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	3930	3925
Gli importi dei versamenti vanno arrotondati all'Euro inferiore fino a 49 centesimi ed all'Euro superiore per importi oltre i 49 centesimi. Importo minimo da calcolarsi sul versamento annuale totale è di € 12,00		

SI RICORDA...	
-	Le abitazioni principali e pertinenze dei COLTIVATORI DIRETTI e IMPRENDITORI AGRICOLI, nonché le unità abitative da questi possedute, sono soggette all'IMU come una qualsiasi altra abitazione, applicando le esenzioni o l'aliquota ridotta e detrazioni dove spettanti.
-	La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.
-	La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che <ul style="list-style-type: none"> • il contratto sia registrato • che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
-	La base imponibile è ridotta del 50%: <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato con espresso riferimento ai requisiti di cui all'art. 16, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, la quale deve essere esibita in originale su richiesta dell'ufficio. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000. (vedi l'art. 16 del regolamento comunale: <i>caratteristiche dei fabbricati inagibili e inabitabili</i>)
-	Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di € 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari
-	I fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" e gli immobili non ultimati entro i termini di scadenza dei titoli abilitativi, sono soggetti ad

imposizione come area edificabile.

- In caso di **utilizzo edificatorio dell'area**, di **demolizione di fabbricato**, di **interventi di recupero** a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

IMMOBILI ESENTI

Non sono soggetti all'IMU:

- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati a compiti istituzionali.
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti da enti non commerciali di cui all'art. 87, c.1 lett c), del Dpr 917/1986 e s.m.i., destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di ricerca scientifica, nonché le attività di cui all'articolo 16, lett. a), della Legge 20 maggio 1985, n.222, a condizione che gli stessi siano:
 - * utilizzati da un ente non commerciale
 - * posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore.
- gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Malegno

DICHIARAZIONI IMU

La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni IMU vanno presentate **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quando le stesse sono avvenute, per questo la dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel 2020 deve essere presentata entro il **30 giugno 2021**.

Nelle istruzioni allegate alla dichiarazione IMU, è individuabile l'elenco delle casistiche per cui ne è prevista la presentazione.

Le dichiarazioni degli Enti Non commerciali dovranno essere presentate seguendo le nuove specifiche tecniche

Si ricorda la necessità comunicare l'applicazione delle agevolazioni previste come:

- | | |
|---|---|
| • immobili merce | • gli immobili utilizzati dalle Forze armate e di polizia |
| • assegnazione familiare affidatario | • comodato |
| • abitazioni a canone concordato | • inagibilità |
| • abitazioni locatili a canone concordato | • casi di assimilazione all'abitazione principale |

EMERGENZA COVID-19

L'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. **"Decreto Rilancio"** ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, **per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

L'art. 78 del D.L. 14 agosto 2020 n.104 c.d. **"Decreto Agosto"** ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle

case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'*articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*;

- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

L'art. 9 del D.L. 28 ottobre 2020 n.137 c.d. "**Decreto Ristori**" ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)**, relativa agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo D.L. (piscine, palestre, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, ecc) , **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

L'art. 5 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149 c.d. "**Decreto Ristori bis**" ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)**, relativa agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del decreto, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanza del Ministero della Salute..

Con delibera di G.C. n. 44 del 4/6/2020 ratificata con delibera di C.C. n. 21 del 18/6/2020 è stata concessa la possibilità di **posticipare il versamento dell'acconto IMU 2020 al 16/12/2020** per le seguenti cause e categorie di contribuenti che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano subito diminuzioni del proprio reddito (nel caso di persone fisiche, almeno uno dei componenti del proprio nucleo familiare):

- Lavoratore dipendente:
 - cessazione del rapporto di lavoro subordinato¹ successivamente al 21/2/2020;
 - sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 30% dell'orario complessivo, successivamente al 21/2/2020;
- Società, lavoratore autonomo o libero professionista:
 - riduzione del proprio fatturato del bimestre marzo-aprile 2020 superiore al 33% del fatturato del bimestre marzo-aprile 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus

Coloro che si sono avvalsi della predetta facoltà devono provvedere - oltre che a saldare il dovuto nei termini - a presentare, pena la decadenza, l'apposita dichiarazione (il modulo è disponibile sul sito comunale) entro il 31/12/2020.

NOVITA' 2020

Dal 1/1/2020:

- non sono più previste agevolazioni/esenzioni per i soggetti **AIRE**
- cambia il concetto di area pertinenziale al fabbricato: l'area di pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, solo se accatastata unitariamente al fabbricato anche mediante la tecnica catastale della graffatura. Dal 1/1/2020 non sarà quindi più possibile richiedere l'esenzione di aree edificabili accatastate autonomamente benché utilizzate come pertinenza del fabbricato. Ne discende che, per la determinazione dell'IMU dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2020, non avrà più rilevanza l'eventuale dichiarazione presentata dal contribuente, bensì la situazione risultante agli atti catastali.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si ricorda per coloro che non hanno versato l'IMU o hanno provveduto ad un versamento inferiore al dovuto, che possono usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso

INFORMAZIONI

- Per ulteriori informazioni si rimanda alla normativa vigente e al sito del Comune di Malegno www.comune.malegno.bs.it – sezione nuova IMU
- L'ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti su appuntamento o telefonicamente al numero 0364340500-0364344485 int. 3 o mezzo mail: uff.tributi@comune.malegno.bs.it

Ulteriori novità o aggiornamenti saranno resi disponibili sul sito internet comunale, che si invita a tenere monitorato.

Modello predisposto in proprio

¹ Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.